

Giacomo Matteotti e il diritto penale della libertà: verso un costituzionalismo *ante litteram*

di Lorenzo Tombelli

avvocato e cultore di Diritto processuale penale all'Università di Firenze

L'articolo ricostruisce il pensiero giuridico di Giacomo Matteotti, ponendo al centro la sua elaborazione in materia penale e processuale come anticipazione di un autentico diritto penale costituzionale. Dalla *Recidiva* del 1910 alle riflessioni sul processo penale, emerge una visione del diritto punitivo quale limite e non espressione del potere: un diritto “della misura”, radicato nella dignità della persona e nella razionalità della pena. In aperta opposizione al positivismo autoritario e alle tendenze emergenti dello Stato penale, Matteotti concepisce la legalità non come formalismo ma come garanzia sostanziale, e il processo come luogo di libertà, in cui la giustizia si realizza attraverso la forma. L'articolo mostra come questa visione anticipi il costituzionalismo repubblicano e mantenga oggi una forza critica intatta: nel tempo delle emergenze e della politicizzazione del penale, la lezione matteottiana invita a interrogarsi sui limiti morali e democratici del potere punitivo. Che cosa resta del diritto penale quando la democrazia ha paura? La risposta, suggerisce Matteotti, è nella misura: solo un diritto penale che si autolimita può essere davvero giusto.

SOMMARIO: 1. Introduzione: la riscoperta del giurista Matteotti. – 2. Matteotti tra positivismo e garanzie: la recidiva come banco di prova del diritto penale moderno. – 3. Legalità, libertà e processo: l'idea di diritto penale costituzionale prima della Costituzione. – 4. Lo Stato penale e la degenerazione del potere: l'attualità di Matteotti nella crisi contemporanea delle garanzie. – 5. Conclusioni: il diritto penale come misura della democrazia.

1. Introduzione: la riscoperta del giurista Matteotti

Prima di essere vittima del fascismo¹, Giacomo Matteotti fu giurista. Questa constatazione, spesso trascurata nella vulgata politica e memoriale, restituisce la profondità di una figura che, ancor prima del sacrificio civile, fu protagonista di una stagione culturale² e scientifica cruciale per la formazione del diritto penale italiano. L'immagine del “martire della libertà”³ tende a oscurare l'eredità dello

¹ Come è noto, Giacomo Matteotti, parlamentare ed esponente del partito socialista, venne prima rapito il 10 luglio 1924 e poi ucciso all'età di 39 anni dai fascisti guidati dallo squadrista Amerigo Dumini. Il suo corpo venne ritrovato solo il successivo 10 agosto nel bosco della Quartarella, poco lontano da Roma. Cfr. E. LUSSU, *Marcia su Roma e dintorni*, Einaudi, 2002, p. 156.

² Matteotti avvia giovanissimo la sua attività pubblicistica: a soli sedici anni firma sul settimanale socialista *La Lotta del Polesine* una serie di articoli caratterizzati da uno stile ancora didascalico, ma già segnati da un'impronta marxista, con forte accento evoluzionista e positivista. In tali scritti giovanili emerge una concezione radicale del rapporto tra economia e organizzazione sociale: «la proprietà è la cagione di tutti i mali» afferma in uno dei contributi, indicando nel socialismo «l'unica speranza di cambiamento» e collocando così le prime elaborazioni teoriche in un orizzonte di critica strutturale alla società borghese e ai suoi assetti di potere.

³ Matteotti divenne rapidamente il principale obiettivo della violenza fascista in quanto fu tra i primi a cogliere la natura intrinsecamente autoritaria e coercitiva del movimento, denunciandone pubblicamente metodi, abusi e sistematiche illegalità. Il 30 maggio 1924, nel celebre intervento alla Camera dei deputati – più volte interrotto da proteste e intemperanze dei parlamentari fascisti – egli mise in luce con grande precisione i brogli e le violazioni che avevano caratterizzato le elezioni del 6 aprile precedente, chiedendone l'invalidazione. Perfettamente consapevole delle conseguenze politiche e personali della propria denuncia, si rivolse al collega Giovanni Cosattini con parole divenute emblematiche: dopo aver pronunciato il discorso. Dopo osservò che sarebbe spettato agli altri “preparare il discorso funebre”. L'amara previsione si rivelò tragicamente fondata, anticipando lucidamente l'esito della reazione fascista. Il discorso di Matteotti alla Camera dei deputati del 30 maggio 1924 (resoconto stenografico), in <https://fondazionematteotti.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/Discorso-Matteotticompressed.pdf>.

studioso di diritto penale e procedura penale, del giurista capace di leggere nella trasformazione del sistema punitivo i segni della crisi dello Stato liberale e le premesse della futura dittatura⁴.

Nella sua tesi di laurea⁵ e nel volume *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*⁶, Matteotti mostra una capacità di coniugare rigore metodologico e sensibilità sociale, ponendo il problema penale non solo come questione tecnica ma come specchio della giustizia di un'epoca. Egli intuisce che il diritto penale è un campo di tensione tra libertà e sicurezza, tra individuo e Stato, tensione destinata a divenire il centro del diritto penale costituzionale moderno⁷. In questo senso, la riscoperta del giurista Matteotti non è mero esercizio storiografico, ma esigenza attuale. In un tempo in cui il sistema penale contemporaneo è nuovamente attraversato da pulsioni securitarie, da emergenze reali o costruite che invocano deroghe ed eccezioni, la lezione matteottiana assume un valore paradigmatico: il diritto penale, avverte il giovane giurista polesano, deve restare “legge della libertà”, non strumento di dominio.

Nel suo percorso scientifico e politico, Matteotti anticipa l’idea – che sarà poi della Costituzione repubblicana – di un diritto penale costituzionale fondato sulla dignità della persona e sulla limitazione del potere punitivo⁸. È questo il tratto che oggi lo rende non solo figura storica⁹, ma interlocutore teorico per chi si interroga sul rapporto fra diritto penale, democrazia e Costituzione¹⁰.

2. Matteotti tra positivismo e garanzie: la recidiva come banco di prova del diritto penale moderno

⁴ La testimonianza personale e politica di Matteotti – figura che molti contemporanei definirono “un uomo moralmente indispensabile” – offre ancora oggi un modello etico e civile di straordinaria rilevanza. La coerenza con cui egli mantenne, sino agli ultimi istanti della sua vita, un impegno politico rigoroso e non negoziabile richiama la responsabilità propria della formazione giuridica: educare professionisti capaci di trasferire nel proprio operato quel metodo, quella disciplina intellettuale e quella tensione morale che caratterizzarono il suo agire pubblico.

⁵ Dedicata al fratello Matteo: «Alla memoria di Matteo, fratello mio e amico, che con occhio affettuoso protesse il crescere di queste pagine, e non poté vederne il compimento».

⁶ G. MATTEOTTI, *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*, F.lli Bocca, 2010. Si veda, inoltre, D. CASTRONUOVO, *La concezione della recidiva in Giacomo Matteotti*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, a cura di D. Negri, Cierre Edizioni, 2022, p. 33.

⁷ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 590.

⁸ La profondità dell’analisi matteottiana risulta particolarmente evidente nei saggi di carattere processuale redatti tra il 1917 e il 1919, durante il periodo di internamento quale confinato politico presso il Campo Inglese nei pressi di Messina. In tali scritti – elaborati in condizioni di evidente limitazione personale – emerge un rigore metodologico che testimonia la puntuale conoscenza, da parte del giurista, dei profili più problematici introdotti dal nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 1º gennaio 1914, nonché una precoce consapevolezza delle sue implicazioni sistematiche e garantistiche.

⁹ Nel 1924, in febbraio, pubblica un dossier sul fascismo, *Un anno di dominazione fascista*, stampato a Roma e distribuito in forma semiclandestina. Nel dossier denuncia i fallimenti del fascismo sul piano economico e finanziario, della restaurazione dell’ordine e dell’autorità dello Stato, accusa il governo di avere asservito lo Stato ad una fazione e di avere diviso il Paese in dominatori e sudditi.

¹⁰ La formazione giuridica di Matteotti non si esprime soltanto nei suoi contributi tecnici – dalla monografia dedicata alla recidiva agli interventi più agili in materia di procedura penale – ma permea l’intera sua azione pubblica. La sua pratica politica è costantemente guidata da una cultura del diritto che diventa metodo, abito mentale e stile parlamentare: un modo di leggere i fenomeni sociali attraverso le categorie della legalità, della responsabilità e della garanzia. In questo senso, l’elaborazione teorica dello studioso dialoga con la battaglia del deputato socialista per la tutela dello Stato di diritto e della rappresentanza democratica. Per approfondimenti sul rapporto tra il pensiero penalistico matteottiano e la sua attività politica, si vedano A. GARGANI, *La visione “socio-criminologica” della recidiva nel pensiero di Giacomo Matteotti*, in *Ind. pen.*, 2002, 1247 ss.; ID., *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 32, 2003, 551 ss.

L'opera giuridica di Giacomo Matteotti si colloca nel pieno del dibattito tra la scuola classica e la scuola positiva del diritto penale¹¹, in un momento di passaggio in cui la fiducia nella scienza – e nella possibilità di “misurare” il crimine attraverso categorie statistiche e sociologiche – sembrava destinata a scalzare la tradizionale centralità della colpa morale. La tesi di laurea del 1907 riflette con acume questa transizione¹²: Matteotti adotta gli strumenti del metodo empirico, ma li tempera attraverso un controllo razionale e giuridico che impedisce al diritto di dissolversi nella sociologia criminale. In un passo significativo egli osserva che l'uomo non può essere spiegato dalla somma dei suoi atti, né il delitto dalla somma delle sue cause, sottolineando così il limite di ogni riduzione naturalistica del comportamento criminale¹³.

Il tema della recidiva diventa così il terreno su cui Matteotti misura la tensione tra prevenzione sociale e garanzia individuale: egli riconosce la necessità di una risposta più severa verso il delinquente abituale, ma ne individua la *ratio* non nell'esigenza di espiazione morale, bensì in quella di difesa della società¹⁴. Tuttavia, tale prospettiva resta – come nota Gargani – interna a un orizzonte garantista, poiché Matteotti non accetta che la pericolosità del *re* possa sostituirsi alla colpevolezza come fondamento della pena¹⁵. Questo equilibrio fra empirismo e legalità, fra analisi statistica e dogmatica penale, è il primo segnale di una concezione pre-costituzionale del diritto penale di garanzia: la pena può essere aggravata solo nei limiti tracciati dalla legge, e l'individualizzazione non può mai tradursi in arbitrio giudiziario o amministrativo.

L'attualità di questa impostazione è evidente se si osserva la parabola contemporanea del diritto penale della sicurezza. Le moderne categorie della pericolosità sociale, della recidiva reiterata o dei reati ostativi (si pensi all'art. 99 c.p., alle aggravanti automatiche, o alle preclusioni di accesso ai benefici) sembrano riprodurre, con tratti più sofisticati, la medesima tensione che Matteotti aveva individuato: quella fra protezione collettiva e principio di colpevolezza¹⁶. Il dibattito odierno sulla

¹¹ Nel suo lavoro di ricerca, si immerse in un confronto sistematico con il panorama teorico europeo, arricchendolo attraverso un vasto corredo di dati comparativi. La sua elaborazione non si collocò rigidamente entro una singola scuola di pensiero, ma si sviluppò come sintesi originale tra orientamenti differenti: da un lato valorizzò l'approccio empirico e scientifico di matrice positivista; dall'altro mantenne ferma l'idea, propria della tradizione classica, che il sistema penale dovesse restare ancorato alla responsabilità derivante dal fatto. Pur riconoscendo l'insufficienza delle posizioni radicalmente abolizioniste della scuola classica, egli riteneva che la recidiva e la pluralità di illeciti imponessero una più intensa tutela della collettività, da esercitarsi in forme prudenti ma determinate.

¹² Per una ricostruzione ampia e documentata del contesto politico, sociale e internazionale entro il quale matura l'esperienza matteottiana, con particolare attenzione alle dinamiche che precedono e accompagnano l'ascesa del fascismo, si veda, tra gli altri, M.L. SALVADORI, *L'antifascista. Giacomo Matteotti, l'uomo del coraggio cent'anni dopo (1924-2024)*, Roma, Donzelli, 2023.

¹³ G. MATTEOTTI, *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*, Torino, Bocca, 1910, p. 42.

¹⁴ Nel corposo studio dedicato al tema della recidiva, Matteotti elabora una classificazione che include la categoria dei recidivi «incorreggibili o induriti», per i quali giunge ad affermare che «la pena non può avere altro scopo che quello di metterli nell'impossibilità di nuocere», prospettando per costoro una forma di isolamento potenzialmente perpetuo. La proposta – fondata sull'idea di una pena non a termine, ma “a tempo indeterminato”, con eventuale liberazione subordinata alla verifica dell'emenda – suscitò riserve già tra i contemporanei e, alla luce dei principi costituzionali attuali (*in primis* l'art. 27, comma 3, Cost.), risulta oggi del tutto incompatibile con il carattere rieducativo della pena e con il progressivo superamento dell'ergastolo quale misura irreversibile.

¹⁵ A. GARGANI, *La recidiva nell'indagine di Giacomo Matteotti: tra passato e presente*, in *disCrimen*, 2024, p. 7.

¹⁶ La posizione di Matteotti in tema di recidiva, pur presentando tratti oggi problematici, non può essere assimilata a un'impostazione di tipo autoritario o puramente securitario. Nel suo schema, infatti, la previsione di una pena “a tempo indeterminato” per i recidivi ritenuti irrimediabilmente pericolosi non escludeva, in linea teorica, la possibilità di un ritorno in libertà: l'autore subordinava espressamente la cessazione della misura alla verifica dell'effettiva emenda e della meritevolezza del soggetto, tramite uno strumento assimilabile alla liberazione condizionale. La proposta – per quanto oggi difficilmente conciliabile con i principi costituzionali della finalità rieducativa e della proporzionalità – va letta nel clima scientifico dei primi decenni del XX secolo, quando il dibattito europeo oscillava tra esigenze di difesa sociale e tentativi di razionalizzazione delle risposte punitive. È in questa cornice che Matteotti intende ridurre il margine di aleatorietà insito nelle pene a termine, sostenendo che un regime predeterminato e automatico per i recidivi “incorreggibili” avrebbe il vantaggio di eliminare «ogni possibile elemento d'arbitrio» legato alle scelte discrezionali del giudice. La *ratio*, dunque, non

funzione della pena¹⁷ e sul rischio di un “diritto penale del nemico”¹⁸ ripropone l’esigenza di misurare la reazione punitiva non sulla base della pericolosità astratta del soggetto, ma della responsabilità accertata nel processo. In questa prospettiva, l’analisi matteottiana sulla recidiva appare come una precoce difesa della legalità sostanziale contro la tentazione dell’emergenza penale¹⁹.

Il giovane giurista polesano comprende, in anticipo sui tempi, che il sistema penale rischia di perdere la sua legittimazione se la logica della prevenzione sostituisce quella della colpevolezza. E che, come accadrà tragicamente negli anni successivi con il codice Rocco, la trasformazione del delinquente recidivo in categoria antropologica, anziché giuridica, è il preludio alla subordinazione della giustizia alla politica²⁰.

3. Legalità, libertà e processo: l’idea di diritto penale costituzionale prima della Costituzione

La riflessione giuridica di Giacomo Matteotti non si esaurisce nella sua opera sulla recidiva. Nella successiva produzione e nella sua attività di studioso del diritto processuale penale²¹ – ambito nel quale commentò con rigore il nuovo codice di rito del 1913 – egli elabora una visione più ampia del sistema penale come garanzia di libertà²². È in queste pagine che si può cogliere, con sorprendente modernità, una concezione “costituzionale ante litteram” della procedura penale, fondata su tre principi cardine: legalità, giurisdizionalità e indipendenza del giudice.

Matteotti vede nel processo penale non il mero strumento tecnico per l’applicazione della sanzione, ma il luogo in cui si manifesta la tutela della persona contro l’arbitrio del potere²³. Scrive, infatti, che

è quella di rafforzare la severità penale, ma di perseguire una maggiore certezza applicativa attraverso un modello che, nelle intenzioni dell’Autore, vorrebbe essere garantito e non repressivo. Cfr. F. SPACCASASSI, *Matteotti: oltre il mito del martirio. L’uomo, il giurista, il pacifista, il socialista, il martire*, in *Questione giustizia*, 2024, p. 4.

¹⁷ Sulla polifunzionalità della pena si veda, *ex multis*, F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, Giappichelli, 2018, p. 36; l’Autore ricorda che «la centralità della persona umana del reo, da un lato, e la natura pur sempre strumentale e giuridico-sociale della sanzione punitiva, dall’altro, costituiscono i due poli di una eterna dialettica interna alla pena, che in effetti oscilla tra l’utilitarismo delle concezioni laiche e lo spiritualismo delle concezioni eticamente fondate». Per questo, all’interno della pena si rinvengono «componenti sia laiche che spiritualistiche», dando luogo a un «mixtum compositum».

¹⁸ Per un approfondimento si rinvia a P. BRUNETTI, *Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2020; F. FERRI, *Una nuova nozione di diritto penale del nemico. Spunti a partire dai limiti delle teorie tradizionali e dal controllo di proporzionalità sulle tecniche di incriminazione*, in *disCrimen*, 2025.

¹⁹ Richiama alla cautela contro il rischio di derive antiformalistiche derivanti da un eccessivo sacrificio del principio di legalità, G. UBERTIS, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?*, in *Archivio penale*, 2017, 2, 2.

²⁰ G. NEPPI MODONA, *Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2007, Vol. XXXVI; l’Autore sostiene che il principio di legalità, pur formalmente presente nel codice Rocco, fosse svuotato di significato sostanziale.

²¹ Secondo G. CANZIO, *Giacomo Matteotti. Il giurista*, in *Sistema penale*, 2024, p. 2, «una compiuta attenzione è stata rivolta dalla ricerca storica-giuridica alla figura e all’opera del giurista Matteotti come “penalista”»; tuttavia, «non sembra che siano stati sinora adeguatamente indagati e valorizzati gli straordinari contributi offerti dallo studioso alla evoluzione della scienza e della dottrina processualpenalistica italiana, nel contesto del riformismo penale europeo».

²² D. NEGRI, *Giacomo Matteotti custode della legalità processuale contro l’arbitrio del potere*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, op.cit.

²³ Dall’analisi dei contributi processuali di Matteotti emerge con chiarezza la sua consapevolezza della funzione strutturale del rito penale: la procedura non è un mero apparato tecnico, ma lo strumento attraverso cui l’ordinamento rende possibile – e controllabile – l’esercizio del potere punitivo. Per questo motivo, l’Autore dedica attenzione anche a questioni che la manualistica coeva tendeva a considerare marginali, quali gli incidenti di esecuzione o il regime delle nullità, interrogandosi sul loro fondamento sistematico e sulle loro ricadute garantistiche. Pur muovendo da una lettura rigorosa delle disposizioni codicistiche, Matteotti adotta un approccio interpretativo improntato alla coerenza interna e all’armonia complessiva dell’istituto, nella convinzione che la chiarezza delle regole e la linearità applicativa costituiscano condizioni imprescindibili per la certezza del diritto e, dunque, per l’equità del giudizio. Ne risulta un metodo che rifugge tanto dal formalismo

la procedura non può essere ridotta a un insieme di formule rituali, ma rappresenta la garanzia sostanziale della giustizia²⁴. In tale affermazione si anticipa la visione che la Costituzione del 1948 consacrerà negli articoli 24, 25 e 111: il processo come spazio di legalità²⁵, di contraddittorio e di responsabilità del giudice²⁶.

In netto contrasto con le tendenze autoritarie²⁷ già latenti nell'Italia del primo dopoguerra, Matteotti insiste sulla necessità dell'indipendenza della magistratura e sull'autonomia del pubblico ministero, che egli vuole sottratto a ogni vincolo politico o gerarchico che lo trasformi in organo del potere esecutivo²⁸. È una posizione che anticipa, con decenni di anticipo, il dibattito sulla separazione delle carriere e sulla posizione costituzionale del pubblico ministero²⁹, tema oggi tornato al centro del discorso politico e accademico³⁰.

Il giovane giurista denuncia la confusione fra politica e giustizia come il primo passo verso la perdita di credibilità del diritto e la dissoluzione dello Stato di diritto. Il diritto penale, egli afferma, «diventa

quanto dal tecnicismo autoreferenziale, riconducendo la procedura alla sua essenziale funzione di garanzia. Sul punto si veda G. MATTEOTTI, *Nullità assoluta della sentenza penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1917, I, p. 315 ss.

²⁴ A tal proposito, rivendica con determinatezza l'autonomia scientifica della procedura penale, perché il processo penale si presenta «più libero dalle tradizioni, più semplice nell'unico tipo e nell'unico scopo, trovando nel suo stesso fondamento il criterio», G. MATTEOTTI, *Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d'incompetenza in particolare*, in *Riv. pen.*, 1918, vol. LXXXVIII, p. 206 ss. e 353 ss.

²⁵ P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., Milano, Giuffrè, p. 3; secondo gli Autori «non deve indurre in errore la considerazione secondo cui l'esigenza di tutela della società contro il delinquente riguardi tutti i cittadini e, perciò, costituisce un interesse pubblico, mentre la difesa dell'accusato è oggetto di un interesse privato. Da ciò non si può dedurre che la difesa della società debba prevalere sulla difesa dell'imputato. [...] Le norme processuali devono assicurare insieme la protezione della società e la difesa dell'imputato».

²⁶ D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, in *Legge e potere nel processo penale*, Milano, Cedam, 2017, p. 43.

²⁷ Il tratto autoritario dell'impianto venne, tuttavia, spesso dissimulato mediante l'apparato del tecnicismo giuridico, che rivendicava una presunta neutralità del metodo e finiva per espungere dal processo ogni profilo politico, riconducendolo a un mero meccanismo volto a realizzare l'intento punitivo della norma. Tale impostazione favorì la progressiva riduzione del giudizio penale a strumento funzionale al controllo e alla repressione del dissenso. Parallelamente, il nazionalsocialismo tedesco spinse questa deriva sino all'estremo, giungendo a cancellare l'individualità della persona imputata: per i giuristi attivi nella Germania degli anni Trenta, non erano più le garanzie formali né la lettera della legge a orientare la decisione, ma il cosiddetto «spirito del popolo», assunto quale unico criterio di giudizio. Si veda, in particolare, M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, 1999, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, Milano, Giuffrè, 2009.

²⁸ F. COLAO, *Note su Giacomo Matteotti ed il penale costituzionale: la legalità dalla crisi dello Stato liberale alla dominazione fascista*, in *Giustizia insieme*, 2024.

²⁹ G. MATTEOTTI, *Il pubblico ministero è parte*, in *Riv. pen.*, 1919, XC, p. 346 ss.; l'Autore sviluppa una critica sistematica alla concezione – allora dominante – che attribuiva al pubblico ministero una posizione «più nobile e imparziale al di sopra delle parti», secondo la formula riportata nella *Relazione al Re*, da lui giudicata un evidente ossimoro. Matteotti, muovendo dalla disciplina del codice di rito del 1913 (in particolare dagli artt. 1 e 179 c.p.p.), sostiene che la configurazione del pubblico ministero non possa che essere quella di una parte processuale, intesa come il soggetto che fa valere, o nei cui confronti viene fatta valere, la pretesa punitiva dello Stato. Pur riconoscendo che l'organo requirente agisce nell'interesse generale, a tutela dell'osservanza della legge e della collettività offesa, e che possa persino domandare l'assoluzione dell'imputato, osserva che tali elementi non modificano la sua collocazione strutturale nel processo: essi descrivono soltanto che il conflitto con l'imputato è «essenzialmente potenziale», potendo ma non dovendo necessariamente manifestarsi. La procedura, al contrario, mostra con chiarezza – egli argomenta – la natura del pubblico ministero come «organo della collettività persecutrice», la cui funzione, pur ispirata a un fine pubblico, rimane pur sempre inserita in un rapporto dialettico tipico della struttura accusatoria.

³⁰ Sulle criticità e sui benefici della riforma sulla c.d. separazione delle carriere, si veda, *ex multis*, G. AZZARITI, *La separazione delle carriere dei magistrati*, in *Osservatorio costituzionale*, 2/3, 2023; G. TARLI BARBIERI, *Stato di diritto e funzione requirente in Italia: un unicum europeo?*, in *Questione giustizia*, 2, 2021; E. BRUTI LIBERATI, *Lo statuto del pubblico ministero nel progetto di legge costituzionale n. 14. Non solo separazione delle carriere*, in *Sistema penale*, 2020; S. LORUSSO, *Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio*, in *Sistema penale*, 2025.

ingiusto quando la sua forza non proviene più dalla legge ma dalla paura». In questa formula, tanto sintetica quanto lucida, si scorge la radice morale del diritto penale costituzionale: la legge penale è giusta non perché punisce, ma perché limita la violenza del potere³¹.

L'attualità di tale impostazione emerge in modo dirompente se si considera il panorama penale contemporaneo, caratterizzato da un uso strumentale della procedura come strumento di pressione o di consenso politico. Le recenti tendenze alla semplificazione processuale, al ricorso eccessivo a riti alternativi, o alla concentrazione di poteri in capo al pubblico ministero, interrogano nuovamente la natura del processo come garanzia. Matteotti, che nella complessità del rito penale vedeva non inefficienza ma difesa della libertà, offrirebbe oggi una lezione controcorrente: un processo lento ma giusto vale più di una giustizia rapida ma cieca.

La lezione matteottiana sulla legalità penale va, dunque, oltre il positivismo normativo³². Essa si fa legalità sostanziale, in cui la forma del diritto è strumento di giustizia e non di oppressione. Come sottolinea Giovanni Canzio, Matteotti anticipa la Costituzione nell'idea che il diritto penale debba essere misura della libertà, non del potere. È questo passaggio che consente di riconoscere in Matteotti non solo il giurista liberale del primo Novecento, ma un autentico precursore del diritto penale costituzionale³³: la cui funzione non è garantire l'efficacia della repressione, ma contenere la forza punitiva dello Stato entro i limiti della dignità umana³⁴.

4. Lo Stato penale e la degenerazione del potere: l'attualità di Matteotti nella crisi contemporanea delle garanzie

Nel pensiero giuridico di Giacomo Matteotti, il diritto penale rappresenta lo specchio della forma di Stato³⁵. Quando la legge penale smette di essere limite del potere per divenirne strumento, si apre –

³¹ Si coglie qui la medesima intuizione che Montesquieu aveva formulato ne *Lo spirito delle leggi* (1748), quando affermava che ogni potere – e dunque ogni diritto – trova la propria legittimità solo nel limite che lo contiene: «il potere deve arrestare il potere». Una logica che la Corte costituzionale italiana ha ripreso nella sentenza n. 85 del 2013, là dove, dinanzi al complesso intreccio fra diritto alla salute, diritto al lavoro e tutela ambientale, ha ribadito che «nessun diritto è tiranno», poiché ciascun diritto, anche se di rango costituzionale, “vive” soltanto nel bilanciamento con gli altri. È in questa trama di limiti reciproci che si misura la qualità costituzionale del potere punitivo. In difesa della legalità penale si rinvia a F. PALAZZO, *Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali*, in *Interventi e relazioni, Lalegislatiopenale.eu*, 2016.

³² Attualmente, invece, come ha osservato Francesco Palazzo, nella modernità giuridica i confini tra scienza giuridica, politica criminale e attività legislativa si fanno sempre più porosi, poiché «i confini della scienza della legislazione tendono ad espandersi e a interferire con quelli della scienza giuridica e con quelli della politica criminale». Ne deriva che, quando nella scienza della legislazione prevale la dimensione politica, essa rischia di ridursi a mera tecnica normativa, formalmente neutra ma sostanzialmente esposta alla strumentalizzazione del potere. Proprio tale intreccio – e i suoi pericoli – mostra quanto la lezione matteottiana vada oltre il positivismo formale: la legalità penale non può vivere solo nella legge scritta, ma deve radicarsi in una legalità sostanziale che resista alle derive della produzione normativa e mantenga la pena entro i limiti della giustizia e della dignità della persona. Cfr. F. PALAZZO, *La scienza della legislazione nella modernità giuridica*, Edizione Scientifiche Italiane, 2024.

³³ Come osserva Palazzo, nel sistema repubblicano il diritto penale non possiede una propria autonomia costituente, né un indirizzo politico-costituzionale indipendente, ma si colloca in rigorosa posizione di subordinazione rispetto alla Costituzione. L'autore sottolinea che «inconcepibile parrebbe che il penale sia dotato di un proprio indirizzo politico o addirittura di un proprio indirizzo costituzionale diverso da quello tracciato dalla Carta» e che, se di “funzione costituente” del penale si può parlare, essa va intesa come una funzione meramente attuativa dell’indirizzo fissato dalla Costituzione, dunque «una funzione costituente *par ricochet* e in sostanza nulla proprio perché priva di capacità innovativa». Cfr. F. PALAZZO, *La funzione costituente del penale nell'era repubblicana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, LIII, 2024, p. 7.

³⁴ P. VERONESI, *Per una democrazia “dal basso”. Da Giacomo Matteotti alla Costituzione*, in *Giustizia e società contemporanea. Sulle orme di Giacomo Matteotti penalista*, a cura di D. Castronovo e D. Negri, Napoli, Jovene, 2025.

³⁵ La cifra distintiva del costituzionalismo contemporaneo, infatti, consiste nell'imposizione di limiti all'agire politico, nella possibilità di sottoporre le leggi e l'operato dello Stato al vaglio di giudici costituzionali e nel loro confronto con i principi e i diritti sanciti nelle Carte fondamentali. Naturalmente, resta essenziale il confronto sul rapporto tra potere politico/legislativo e Corte costituzionale: il dialogo tra questi attori è sempre

secondo il socialista – la via alla degenerazione autoritaria dell’ordinamento. È in questa diagnosi, elaborata negli anni immediatamente precedenti all’avvento del fascismo, che si rivela tutta la lungimiranza del suo pensiero giuridico. L’osservazione sociologica del delitto e l’attenzione al dato empirico non conducono, in lui, a un riduzionismo scientifico, ma a una critica etico-politica del potere punitivo come espressione di un ordine sociale ingiusto.

Matteotti coglie con anticipo ciò che la teoria penalistica contemporanea avrebbe poi concettualizzato come funzione simbolica del diritto penale³⁶: esso non solo punisce, ma rappresenta, costruisce consenso, definisce identità politiche e morali. Nel suo linguaggio, la “pena in eccesso” – quella che oltrepassa la necessità e la proporzione – non è semplice abuso tecnico, bensì abdicazione morale dello Stato di diritto. Da qui nasce la sua diffidenza verso ogni forma di diritto penale d’autore³⁷ e verso la pretesa di giudicare non solo i fatti, ma le persone, la loro “natura”, la loro “pericolosità”.

L’attualità di questa visione è impressionante. Il nostro presente conosce una nuova stagione di emergenzialismo penale, alimentata da insicurezze reali e percepite, che tende a riscrivere le regole della responsabilità individuale in chiave di controllo sociale. Le retoriche della “tolleranza zero”, della “guerra al degrado” e della “difesa dei valori nazionali” impiegano il diritto penale come strumento identitario e politico, esattamente nel modo che Matteotti avrebbe denunciato come “politizzazione della giustizia”.

Nella sua prospettiva, la funzione punitiva dello Stato non può mai emanciparsi dal principio di ragionevolezza e dal rispetto della dignità dell’imputato, poiché “ogni pena inflitta oltre il necessario è un’offesa alla comunità che la pronuncia”. Tale idea, che riecheggia la visione di Beccaria e anticipa l’art. 27, comma 3, della Costituzione repubblicana, rappresenta uno dei nuclei più avanzati del suo pensiero. Essa si traduce in una concezione etica del diritto penale come “diritto della misura”, non dell’intimidazione.

Il fascismo avrebbe poi realizzato il contrario³⁸: un sistema penale fondato sull’eccezione, sulla figura del nemico e sulla totale subordinazione della giurisdizione al potere politico. Ma proprio l’assassinio

necessario, così come è auspicabile un equilibrio fra le rispettive competenze. Ciononostante, è altrettanto evidente che il costituzionalismo sorto dalle rovine dell’esperienza autoritaria fascista poggia sulla Corte costituzionale quale garante ultimo della Costituzione, cioè sul riconoscimento della sua posizione preminente nel sistema. E se da un lato è comprensibile una certa prudenza nell’esercizio delle sue funzioni, dall’altro non può andarne disperso il senso profondo: perdere di vista il ruolo della Corte significherebbe aprire la strada a un assetto in cui gli eccessi della politica potrebbero tradursi non solo in leggi illegittime, ma anche in pericolose derive capaci di consentire, nel tempo, l’affermazione di orientamenti potenzialmente autoritari.

³⁶ Cfr. A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *Archivio penale*, 2, 2016, p. 4.

³⁷ F. FERRI, *Una nuova nozione di diritto penale del nemico. Spunti a partire dai limiti delle teorie tradizionali e dal controllo di proporzionalità sulle tecniche di incriminazione*, in *disCrimen*, 2025; un riferimento può essere fatto al pensiero di Jakobs si può trovare in *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, a cura di M. Donini, M. Papa, Giuffrè, 2007; P. BRUNETTI, *Diritti penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici*, in *Penale. Diritto e procedura*, 2020.

³⁸ Negli interventi parlamentari e negli scritti dell’ultimo scorso del 1923, Matteotti sviluppa una lucida analisi del processo di dissoluzione della legalità sotto il governo Mussolini. In particolare, mette in evidenza come l’ordine giuridico fosse ormai privato della sua funzione garantista, ridotto a «finzione», al punto che «mai come in questo periodo la legge è divenuta una finzione, che non offre più nessuna garanzia per nessuno». Tale svuotamento – osserva – non rappresenta una crisi contingente, ma la trasformazione strutturale dello Stato di diritto in Stato di partito, dove «nessun cittadino sente sopra di sé la vigilanza di uno Stato; ognuno sente solo la minaccia di un partito che è padrone dello Stato». Matteotti insiste sul fatto che la violenza non sia un eccesso o una degenerazione, bensì il tratto identitario del nuovo potere, una diretta conseguenza della perfetta continuità fra «le parole dei capi» e le «cronache dei fatti». Confutando la retorica fascista della ritrovata “autorità”, ricorre a «numeri, fatti e documenti» per mostrare come l’arbitrio abbia progressivamente sostituito il diritto, con un’azione politica che ha «asservito» lo Stato a una fazione e diviso la popolazione «in due ordini, dominatori e sudditi». La sua denuncia si estende anche alle implicazioni sociali del nuovo assetto, segnato da un peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori e dei ceti medi, «diminuiti i compensi» e costretti a perdere «ogni libertà e ogni dignità di cittadini». Matteotti osservava, inoltre, che il governo aveva annunciato «la sostituzione di una rappresentanza del lavoro ai vecchi organi costituzionali», proposta che

di Matteotti, giurista e parlamentare, segna simbolicamente il passaggio da un diritto ancora “imperfettamente liberale” a uno radicalmente autoritario³⁹, in cui la legalità non è più vincolo ma finzione. In questo senso, il sacrificio di Matteotti è non solo politico ma giuridico: è il martirio della legalità come limite.

Nell’Italia contemporanea, le sue riflessioni suonano come monito. La crisi delle garanzie processuali, il linguaggio populista che invoca pene esemplari⁴⁰, la tentazione di ridurre il processo a strumento di moralizzazione collettiva, ripropongono sotto nuove forme lo stesso rischio da lui denunciato⁴¹: la trasformazione del diritto penale da sistema di garanzie costituzionali a meccanismo di disciplinamento sociale. Matteotti, dunque, ci costringe a interrogarci su quanto la democrazia sopravviva alla propria paura⁴². Ecco perché la sua lezione non appartiene al passato, ma al futuro: rileggere Matteotti oggi significa riscoprire una visione del diritto penale non come difesa dell’ordine, ma come architettura della libertà, come diritto che resiste al potere perché fondato sulla dignità dell’uomo. È questa la radice più profonda del diritto penale costituzionale, nonché l’eredità più viva del suo pensiero.

5. Conclusioni: il diritto penale come misura della democrazia

L’opera e il pensiero di Giacomo Matteotti ci restituiscono l’immagine di un giurista che seppe unire metodo e coscienza, tecnica e responsabilità. Egli comprese, prima di molti, che il diritto penale non

andava di pari passo con la «distruzione di fatto, ad una ad una, di tutte le migliori conquiste della legislazione operaia». Cfr. G. MATTEOTTI, *Dopo un anno di dominazione fascista*, in *Critica sociale*, 1924, pp. 5-7.

³⁹ Parte della dottrina ha, per contro, espresso riserve sulla stessa qualificazione del regime fascista come Stato totalitario. Si richiamano, in particolare, le considerazioni di G. LOMBARDI, *Lo Stato totalitario tra aspirazioni e realtà. Alcune riflessioni*, in premessa a A. Aquarone, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, rist. II ed., Torino, Einaudi, 2003, pp. XI ss., ove si sostiene che la dimensione totalitaria dello Stato fascista sia rinvenibile soprattutto sul piano delle proclamazioni ideologiche, più che nella concreta struttura di potere. Analogamente, S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010, spec. pp. 25 ss., 79 ss., mette in luce come l’ordinamento fascista presenti un insieme eterogeneo di tratti, talora incoerenti e comunque non pienamente riconducibili allo schema tipico dello Stato totalitario.

⁴⁰ Sul tema del populismo penale e delle derive emergenziali nell’uso dello strumento punitivo, si veda tra gli altri, V. MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”: l’ennesima manifestazione del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2019, p. 231 ss.; D. PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 547 ss.; ID., *Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 123 ss.; L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell’epoca dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, 2019.

⁴¹ Secondo Mazza, la c.d. *riforma Cartabia* del processo penale introduce per la prima volta un modello apertamente “efficientista”, fondato su un empirismo che antepone il risultato ai mezzi e la tecnica alla scienza del processo. Cfr. O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Archivio penale*, 2, 2022; l’Autore denuncia la torsione culturale che ne deriva: nel processo penale – la cui unica finalità legittima è quella conoscitiva, realizzabile solo attraverso il rispetto delle garanzie costituzionali – l’efficienza non può mai essere separata dalla verità processuale e dal giusto processo. Elevare la rapidità decisionale a valore autonomo significa, per l’autore, scardinare la funzione epistemica delle garanzie e legittimare un modello decisionista in cui “l’efficienza” diventa pretesto per comprimere diritti. Il rischio, avverte Mazza, è che l’efficientismo venga usato «strumentalmente per il superamento delle garanzie», trasformando il processo da presidio di legalità a dispositivo di gestione e disciplina del conflitto. Di altro avviso, C. CONTI-M. CASSANO, *Due opposte letture della Riforma Cartabia: mero efficientismo o ritorno al sistema?*, in *Dir. pen. proc.*, 10, 2023, p. 1257, per le quali la *riforma Cartabia* non rappresenta un cedimento all’“efficientismo decisionista”, bensì l’occasione per recuperare – dentro il sistema vigente – un equilibrio più maturo tra garanzie e funzionalità. Le Autrici sottolineano come «il tema della responsabilizzazione degli attori processuali» costituisca «un fondamentale e imprescindibile paradigma del processo penale della modernità», capace, proprio perché fondato sulla leale cooperazione e sul rispetto dei ruoli, di «recuperare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia».

⁴² G. ZAGREBELSKY, *Come salvare la democrazia dalla paura*, in *Libertà e Giustizia*, 2019, mette in guardia contro l’uso della paura come strumento politico, denunciandola come una leva potente per mobilitare il consenso e controllare la cittadinanza. Secondo l’Autore, la politica che alimenta il timore rinuncia al dialogo democratico e rischia di erodere la legittimità costituzionale. Per preservare una democrazia autentica, egli sostiene, è necessario fondare la politica sul diritto – non sul ricatto emotivo – e riaffermare il ruolo della ragione, della responsabilità civile e del pluralismo come antidoti alla paura strutturale.

è una branca neutra dell'ordinamento, ma il luogo in cui si misura la civiltà giuridica di una nazione. Non esiste libertà politica senza legalità penale; non esiste giustizia senza processo; non esiste diritto se la pena smarrisce la propria misura.

Matteotti aveva intuito che la funzione punitiva dello Stato, se non costantemente sorvegliata da limiti etici e costituzionali, tende fisiologicamente a travalicare il proprio fine. La sua lezione, oggi, si traduce in una domanda che inquieta ma non può essere elusa: quale diritto penale sopravvive quando la democrazia si fa paura?

Quando l'emergenza – sanitaria, economica, securitaria – diventa categoria ordinaria del discorso politico, e il lessico penale viene piegato a funzioni di rassicurazione collettiva, il rischio di un “nuovo Stato penale” si fa concreto⁴³. Matteotti ci ammonisce che la paura non è fondamento legittimo della legge, e che la democrazia, se vuole dirsi tale, deve saper tollerare perfino il dubbio e il dissenso⁴⁴.

Nella stagione presente, segnata da tensioni globali, da nuove forme di autoritarismo e da una diffusa domanda di punizione, il suo pensiero ci invita a rovesciare la prospettiva⁴⁵: non chiedersi quali pene servano allo Stato, ma quali limiti servano alla libertà. La stessa Costituzione italiana – figlia anche del sacrificio di Matteotti e di coloro che ne raccolsero l'eredità morale – pone il diritto penale entro il recinto della dignità umana (art. 27, comma 3, Cost.). Ma questa clausola non è conquista definitiva⁴⁶: essa richiede un costante esercizio di vigilanza, tanto più necessario quanto più la democrazia è fragile e attraversata da conflitti.

La sfida per il giurista contemporaneo non è, pertanto, solo interpretare la norma, ma difendere il suo senso umano⁴⁷. Matteotti ci lascia in eredità un paradigma: la scienza del diritto non è pura

⁴³ Cfr. D. NEGRI, *La regressione della procedura penale ad arnese poliziesco (sia pure tecnologico)*, in *Archivio penale*, 2016, p. 44 ss.

⁴⁴ S. NICCOLAI, *Dissenso e diritto costituzionale. Appunti per una riflessione*, in *Questione giustizia*, 4, 2015; L. BUSCEMA, *Gli altri siamo noi: il rispetto della dignità e dell'identità culturale dei popoli e dei singoli individui quali limiti alla libera manifestazione del pensiero*, in *dirittifondamentali.it*, 2013; per un'analisi relativa all'esperienza fascista L. LACCHÈ, a cura di, *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Donzelli Editore, 2024; L. TOMBELLI, *Opposizione, dissenso politico e repressione penale nel Ventennio fascista*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2025.

⁴⁵ Si vedano le riflessioni di M. CARTABIA, *Le Corti e la Democrazia*, in *Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale*, 1, 2025, pp. 69-96, la quale osserva come le democrazie costituzionali contemporanee attraversino una fase di accentuata vulnerabilità, segnata da un crescente scetticismo nei confronti delle istituzioni rappresentative e delle giurisdizioni, nonché da pulsioni sovraniste che alimentano la tentazione di scorciatoie decisionali. Tale quadro – che trova riscontro anche in alcuni ordinamenti europei, ove si registrano significativi arretramenti rispetto ai canoni dello Stato di diritto, come emblematicamente dimostra il caso dell'Ungheria – non implica tuttavia un destino di inevitabile declino. La crisi può, anzi, trasformarsi in un'occasione di rigenerazione democratica, a patto di recuperare le ragioni profonde del patto costituzionale e di interrogarsi nuovamente su ciò che merita di essere difeso. In tale prospettiva, il ruolo delle Corti, e segnatamente delle Corti costituzionali, rimane essenziale non solo nella protezione dei diritti fondamentali, ma anche nella salvaguardia del metodo democratico, inteso come spazio di dialogo, limite al potere e riconoscimento della complessità.

⁴⁶ Sulla torsione illiberale delle recenti politiche sanzionatorie, si veda E. DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, che definisce gli ultimi interventi legislativi «una sorta di museo degli orrori della politica sanzionatoria penale», evidenziando la deriva repressiva e la perdita di coerenza sistematica nelle scelte del legislatore.

⁴⁷ Sul versante più ampio del costituzionalismo penale, occorre riconoscere che esso non ha affatto esaurito la propria funzione: permangono infatti un codice permeato da elementi genetici del passato autoritario e persistono derive della legislazione repubblicana, dalle espansioni delle misure di prevenzione alle frequenti deroghe alla finalità rieducativa fino a scelte sanzionatorie che incrinano la proporzione. In questo scenario restano significativi, e anzi sempre più assidui, i richiami della Corte costituzionale alla ragionevolezza, pur con interventi inevitabilmente frammentati e condizionati dal ruolo dei giudici comuni. Ma accanto a questo costituzionalismo “dall’alto”, ve ne è uno che si muove “dal basso”, generato dallo stesso diritto penale, capace di esercitare una forza di orientamento simbolico e sociale che talvolta incide sui cardini dell’ordinamento, cooperando o talora sfidando la trama costituzionale. È in questa tensione che si annida il rischio di deviazioni, ma anche la possibilità di un’evoluzione feconda: la sfida è vigilare affinché tale energia trasformativa non degeneri in distorsione dell’equilibrio del 1948, ma contribuisca invece a interpretare con consapevolezza una realtà più complessa, mantenendo aperto un orizzonte di responsabilità e di speranza.

logica, ma etica della responsabilità⁴⁸. Il giurista, se vuole essere libero, deve saper guardare oltre la lettera della legge per chiedersi chi e che cosa essa protegga⁴⁹. In definitiva, la lezione matteottiana non appartiene alla storia: appartiene al futuro⁵⁰. Ci interroga su quale diritto penale vogliamo consegnare alle prossime generazioni, se un diritto fondato sulla paura o un diritto fondato sulla libertà; se una giustizia che punisce o una giustizia che comprende.

Matteotti ci risponderebbe, con la sobrietà del suo pensiero e la fermezza della sua vita⁵¹, che solo un diritto penale che si autolimita può essere davvero giusto, perché solo la misura è libertà.

⁴⁸ Cfr. R. BARTOLI, *Francesco Palazzo protagonista di una vicenda esemplare sui rapporti tra politica, scienza giuridica e costituzionalismo*, in *La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione*, a cura di C.E. Paliero, V. Mongillo e R. Bartoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, dove l'Autore descrive la scienza della legislazione come un ambito intermedio tra scienza giuridica e politica: se è dominata dalla politica, diviene mera tecnica legislativa priva di visione valoriale, mentre se è guidata dalla scienza giuridica assume una funzione orientante costituzionale, garantendo limiti e razionalità alle leggi penali.

⁴⁹ Sul punto si veda G.P. DEMURO, “Ultima ratio”: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013.

⁵⁰ La testimonianza personale e politica di Matteotti – figura che molti contemporanei definirono «un uomo moralmente indispensabile» – offre ancora oggi un modello etico e civile di straordinaria rilevanza. La coerenza con cui egli mantenne, sino agli ultimi istanti della sua vita, un impegno politico rigoroso e non negoziabile richiama la responsabilità propria della formazione giuridica: educare professionisti capaci di trasferire nel proprio operato quel metodo, quella disciplina intellettuale e quella tensione morale che caratterizzarono il suo agire pubblico. Cfr. M. BREDA, S. CARETTI, *Il nemico di Mussolini. Giacomo Matteotti, storia di un eroe dimenticato*, Milano, 2024, 194, 201.

⁵¹ M. L. SALVADORI, *L'antifascista. Giacomo Matteotti, l'uomo del coraggio, cent'anni dopo (1924-2024)*, Donzelli, Roma, 2023, restituisce Matteotti nella pienezza del suo ruolo di giurista e cittadino consapevole, capace di un antifascismo concreto, fondato sulla legalità e sulla responsabilità civile. La sua vicenda e il suo pensiero ricordano che l'antifascismo, valore fondante della Repubblica e principio guida della Costituzione, attraversa ogni dimensione del vivere civile, compreso il diritto penale: un diritto giusto non può prescindere dalla misura, dalla libertà e dal rispetto della dignità della persona.